

GIUSEPPE
per grazia di Dio



SATRIANO
e della Sede Apostolica

ARCIVESCOVO DI ROSSANO-CARIATI

Prot. n.: 44/2016

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

Dopo aver attentamente esaminato il testo dello Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, unito al presente, nella nuova redazione che risponde sempre meglio alle esigenze di adeguamento alle norme della vigente legislazione della Chiesa e anche di giusta considerazione delle diverse condizioni del tempo presente;

avendo constatato che insieme al doveroso rinnovamento viene mantenuto lo spirito che sempre ha animato queste apprezzate associazioni, come anche si tiene nel debito conto la loro esperienza secolare;

visti i canoni 304 §1 e 314 del C. J.C. con il presente

DECRETO

approvo lo Statuto delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Rossano Cariati,

nella certezza che questo favorisca la vita delle Confraternite e ne promuova l'opera, nella fedeltà alla Chiesa, a vantaggio dei fedeli;

Nell'occasione rinnovo il mio apprezzamento per l'opera svolta dalle Confraternite.

La formazione religiosa dei fedeli, la dedizione al Culto divino e l'animazione della carità siano sempre punti fermi del vostro operare.

Possa il Signore accompagnarvi e benedirvi sempre.

g) provvedere alla conservazione e manutenzione dei beni mobili ed immobili di proprietà della Confraternita.

h) aderire pienamente al Magistero della Chiesa ed in particolare all'insegnamento e alle direttive dell'Arcivescovo.

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico.

Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario Diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO II I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

CAPITOLO I AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI CONFRATELLI

Art. 3

Possono far parte della Confraternita con uguali diritti e doveri, stabiliti dal Regolamento, tutti i fedeli uomini o donne che:

- siano maggiorenni ed abbiano ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione Cristiana;
- si impegnano a vivere con coerenza cristiana l'Evangelo di Gesù e a partecipare alla vita della Confraternita osservandone il presente Statuto ed il Regolamento proprio.

Art. 4

Non saranno validamente accolti nella Confraternita coloro che:

- hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica e si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono incorsi nella scomunica;
- vivono in situazione coniugale notoriamente irregolare secondo la vigente disciplina della Chiesa;
- si trovano coinvolti in fenomeni eversivi della società e comunque perseguiti per attività criminose;
- sono stati dimessi da altra associazione ecclesiale essendo stati causa di discordia, divisioni o manchevoli nei confronti dell'Associazione stessa, a vantaggio proprio o dei parenti;
- non rispettano l'Autorità ecclesiastica nella persona dell'Ordinario, del Parroco e dell'Assistente Spirituale.

Art. 5

I minori di 18 anni possono aderire alla Confraternita come Aspiranti senza alcun diritto ne particolari doveri. Il Regolamento interno disciplina la loro accettazione e permanenza nel Sodalizio.

Art. 6

La domanda di ammissione al noviziato deve essere rivolta sempre per iscritto, di proprio pugno, dall'interessato al Priore, esibendo i seguenti documenti:

- a)** certificato di ricezione dei Sacramenti dell'iniziazione Cristiana e, in caso di unione coniugale, certificato di matrimonio religioso;
- b)** lettera di presentazione del proprio parroco che attesti la buona stima religiosa, morale e civile;

CAPITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 11

I Confratelli, hanno il diritto di far parte dell'Assemblea con voto attivo, se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto. Chi occupa compiti direttivi in partiti politici non può assumere cariche nel Consiglio Direttivo (canone 317 § 4 C.D.C.).

Chi nella Confraternita esercita una carica elettiva non può essere proposto ad altra carica, se prima non si dimette irrevocabilmente da quella attualmente esercitata. Non si può fare parte di più confraternite contemporaneamente, salvo eccezioni concesse dall'Arcivescovo.

Art. 12

I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita previste nel proprio Regolamento, di partecipare alle processioni di obbligo e alle manifestazioni cittadine o diocesane cui sono invitate le Confraternite, di pagare la quota annuale d'iscrizione. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati con la preghiera quotidiana, la meditazione della Sacra Scrittura e la partecipazione frequente ai Sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia, soprattutto la Santa Messa domenicale, le altre feste di precetto e la partecipazione ai ritiri nei tempi forti di Avvento e Quaresima.

TITOLO III GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CONFRATERNITA

CAPITOLO I IL DELEGATO ARCIVESCOVILE.

Art. 13

Il Delegato Arcivescovile nella Confraternita rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del Sodalizio, è nominato dall'Arcivescovo.

Egli, perciò, oltre ai compiti eventualmente assegnati dall'Arcivescovo, ha il diritto – dovere di:

- Riunire i Priori delle Confraternite presenti nell'Arcidiocesi costituenti la Consulta diocesana delle Confraternite presenti nel territorio;
- Presiedere l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo, a norma del canone 305 del C.D.C., se è impossibilitato egli stesso nominerà un sacerdote per tale compito.
- Dirimere le controversie interne alle Confraternite presenti nel territorio diocesano;
- Controllare i registri della confraternita;
- Propone lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Confraternita e la nomina di un commissario arcivescovile, qualora circostanze gravi o particolari lo richiedessero.

CAPITOLO II L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

Art. 14

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli correttamente iscritti per l'anno in corso in regola con le quote associative e non sospesi, essi possono essere eleggibili ed elettori.

Ad essa spetta:

- a) eleggere il Priore, - in uno con i due consiglieri che lo affiancano scelti precedentemente dal Priore e presentati all'Assemblea prima dell'elezione (ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto) -, gli altri membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti. I candidati Priore per essere sottoposti a votazione, dovranno essere preventivamente approvati dal Delegato Arcivescovile almeno 10 giorni prima della relativa consultazione elettorale;

Art. 19

Le delibere di natura non elettorale (e non riguardanti persone) sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti, espresso per alzata di mano o per appello nominale a giudizio del Priore. In caso di parità, dopo due votazioni, prevale il voto del Priore.

Art. 20

Le Assemblee Straordinarie sono convocate su richiesta congiunta del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un quinto dei Confratelli regolarmente iscritti per l'anno in corso, sentito il parere non vincolante dell'Assistente Spirituale. Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee Straordinarie è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Art. 21

L'Assemblea deliberare anche atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal Decreto Arcivescovile emesso a norma del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

L'inosservanza della predetta normativa le rende nulle e prive di qualsiasi effetto (can. 1281 §1 C.D.C.).

Art. 22

Copia di ogni verbale di Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Priore e dall'Assistente Spirituale, deve essere trasmessa tempestivamente all'Ufficio del Delegato Arcivescovile.

Art. 23

A presiedere l'Assemblea per l'elezione del Priore è il Delegato Arcivescovile, se questi è impossibilitato, egli stesso nominerà un suo sostituto. Sarà il Segretario uscente a compiere tutti gli atti necessari al regolare e lecito procedere delle operazioni di voto. La procedura è stabilita, per ogni confraternita, nel proprio Regolamento. I Confratelli che sono stati scelti come scrutatori adempiano con diligenza il compito loro affidato. Il voto sia segreto e senza condizioni. Non è consentito votare per lettera, per procura o per delega. Fino alla conferma del nuovo Consiglio Direttivo, da parte dell'Arcivescovo, l'amministrazione della Confraternita è affidata al Consiglio Direttivo uscente.

CAPITOLO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Confraternita, è composto dal Priore che lo presiede, dal Vice-Priore, dall'Economo, dal Segretario, dal Maestro dei Novizi, da un Consigliere e dall'Assistente Spirituale, quest'ultimo ha solo consultivo.

I requisiti specifici di eleggibilità alla carica di Consigliere sono definiti da ciascuna Confraternita attraverso apposito Regolamento. L'elezione del Consiglio Direttivo è valida solo dopo la conferma dell'Arcivescovo. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

- delibera la convocazione delle Assemblee dei Confratelli;
- predispone le proposte per le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- collabora con l'Assistente Spirituale per la cura della formazione spirituale dei Confratelli e per la devota e attiva partecipazione alle azioni liturgiche e ai pii esercizi;
- promuove la solidarietà tra i Confratelli e la loro partecipazione e collaborazione alla vita della Confraternita;
- delibera accordi, convenzioni e contratti da stipulare, delegandone la sottoscrizione al Priore;
- assume, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, anche se comportano impegni di spesa che non superi la somma massima stabilita dall'art. 2 del presente Statuto, salva la successiva comunicazione all'Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni;
- delibera i provvedimenti disciplinari;
- delibera, con il parere comunque consultivo dell'Assistente Spirituale, circa la definitiva ammissione alla Confraternita dei candidati alla vestizione. Dopo che questi hanno svolto e superato il tempo del Noviziato seconda quanto stabilito nel Regolamento di ciascuna Confraternita.

Resta fermo che per gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dall'Arcivescovo ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

CAPITOLO IV IL PRIORE.

Art. 29

Il Priore viene eletto dall'Assemblea (canone 317 §1 C.D.C.), presieduta dal Delegato Arcivescovile. Il Consiglio direttivo uscente avrà il compito di raccogliere le libere candidature, presentarle almeno dieci giorni prima della elezione al Delegato Arcivescovile, e proporle all'Assemblea.

Il candidato Priore, congregato da almeno cinque anni, propone a sua volta i nominativi di due Consiglieri che lo affiancheranno nel Consiglio Direttivo da eleggersi insieme a lui. Una volta eletto il Priore, i due consiglieri scelti faranno automaticamente parte del Consiglio Direttivo.

Conclusa l'elezione del Priore e dei due Consiglieri si procederà alla candidatura e quindi all'elezione di altri membri che faranno parte del Consiglio direttivo, risulteranno eletti i primi tre nominativi più votati. Nella stessa scheda di elezione dei Consiglieri si eleggeranno coloro che faranno parte del Collegio dei Revisori dei conti (tutto ciò sarà ben stabilito nel proprio Regolamento).

Una volta conclusa la fase elettiva del Consiglio direttivo il Priore presenterà, dopo una breve consultazione con gli stessi membri eletti del Consiglio e tra di essi, i nomi di coloro che assumeranno le cariche istituzionali di Vice-Priore, Segretario, Economo, Maestro dei Novizi e Consigliere. A questi si aggiunge l'Assistente Spirituale.

Le particolari procedure di voto e la presa di possesso saranno stabilite, per ogni confraternita, nel proprio Regolamento.

Art. 30

Se i candidati Priore non raggiungono la maggioranza assoluta dei voti, pari al 50 % più uno dei votanti, si passerà alla maggioranza relativa tra i due candidati che hanno ricevuto più suffragi se ci fosse parità tra i due il più anziano per entrata nel Sodalizio risulta essere Priore. Se anche questo tentativo non porta a soluzione il Consiglio Direttivo uscente, si riunisce per procedere ad una nuova designazione.

Il Vice – Priore può assumere le funzioni di Priore in caso di sua assenza o impedimento, ma può solo compiere atti di ordinaria amministrazione e fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Eventuali altri compiti sono stabiliti nel Regolamento.

Art. 36

Il Segretario, congregato da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta di elezione del Priore (vedi articolo 29 del presente Statuto), alla presenza di tutta l'Assemblea dei Confratelli. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Vice-Priore e può essere riconfermato per più mandati.

Ha il compito di:

- provvedere agli inviti di convocazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle quali redige i verbali che sottoscrive insieme al Priore;
- verificare, nelle singole riunioni, gli aventi diritto al voto e registrare le loro presenze;
- curare la redazione dei registri e del materiale di archivio, la raccolta dei documenti e il protocollo di corrispondenza;
- redigere e aggiornare il Registro dei Confratelli;
- preparare tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statuari;
- custodire l'Archivio della confraternita.

Una volta scelto, il Segretario, farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Entro otto giorni dalla riunione, il Segretario trasmetterà all'Ufficio Diocesano per le Confraternite copia del verbale dell'Assemblea o di quegli atti per i quali si richiede l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 37

L'Economo, congregato da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta di elezione del Priore (vedi articolo 29 del presente Statuto), alla presenza di tutta l'Assemblea dei Confratelli. Questa carica è incompatibile con quella di Vice-Priore, dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per altri tre anni.

Ha il compito di:

- riscuotere i contributi finanziari dei Confratelli ed ogni altra somma dovuta, ed effettuare i pagamenti e ogni prelievo congiuntamente al Priore;
- trattenere presso di sé quella somma necessaria che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo per le occorrenze della Confraternita, il resto sarà depositato presso istituti bancari o postali su libretto nominativo intestato alla Confraternita e le operazioni devono essere eseguite con la firma congiunta del Priore e dell'Economo.
- redigere e aggiornare il Registro d'Inventario dei beni mobili ed immobili, degli arredi e delle suppellettili sacre;
- curare la tenuta del Registro di Contabilità;
- predisporre gli schemi di Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- predisporre la documentazione necessaria alle periodiche operazioni di revisione dei conti;
- curare i rapporti della Confraternita con l'Ufficio Amministrativo Diocesano, essendo responsabile, insieme al Priore, dell'osservanza della normativa civile e canonica;
- versare annualmente i tributi stabiliti dall'Arcivescovo;

Una volta scelto, l'Economo, farà parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

L'Economo non deve avere con il Priore e con i Consiglieri vincoli di consanguineità o affinità fino al quarto grado incluso.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una volta soltanto. Nel caso uno dei componenti venga meno per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti. La durata del Collegio è fissata a tre anni non prolungabile. Se il Consiglio Direttivo decade o anche se la Confraternita viene commissariata essi continuano a svolgere la loro mansione, fino alla fine del mandato a meno che l'Ordinario Diocesano non disponga diversamente.

Art. 43

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi per l'effettuazione della sorveglianza affidatagli. Esso ha compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili. Verifica, inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto di legati, donazioni, disposizioni, ecc.

Art. 44

I Revisori dei Conti assistono a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, in cui si pongono all'ordine del giorno atti di straordinaria amministrazione. I Revisori dei Conti non hanno voce attiva nel Consiglio Direttivo se non per esprimere pareri richiesti dal Priore o dai Consiglieri. Se, però, il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta dei Revisori dei Conti, essi hanno la facoltà di esporre le ragioni e richiedere l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 45

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il Bilancio Preventivo prima che venga presentato all'Assemblea, nonché il Conto Consuntivo, al quale allega la propria relazione da presentare all'Assemblea.

In qualsiasi momento i Revisori, sia collegialmente che singolarmente, hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di documento o registro della Confraternita.

Art 46

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti. In caso essi rilevino condizioni di provata irregolarità, inviteranno per iscritto il Consiglio Direttivo a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione e, se del caso, potranno inviare una relazione scritta all'Arcivescovo.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

Le votazioni che riguardano le persone si effettuano sempre a scrutinio segreto.

Art. 48

I Registri obbligatori che la Confraternita deve custodire sono:

1. **Registro dei Confratelli** (a cura del Segretario, dove è specificato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, data e luogo di Battesimo e Cresima, eventuale matrimonio data e luogo, con chi, data e luogo d'ingresso nella Confraternita e tra le annotazioni incarichi ricoperti, eventuali sospensioni, ecc.).
2. **Registro degli Inventari** (ossia elenco preciso di tutti i beni della Confraternita a cura dell'Economo).
3. **Registro della Contabilità** (dove con precisione l'Economo annoterà le entrate e le uscite).
4. **Registro Generale** (dove il Segretario annota tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Congregati).

In tal caso il patrimonio della Confraternita è assegnato dall'Arcivescovo ad altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto seguendo le procedure stabilite dall'art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 Novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

«Se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale, e l'insieme delle persone secondo gli statuti non ha cessato di esistere, l'esercizio di tutti i diritti dell'insieme compete a quel membro» (can. 120 § 2 C.D.C.).

Art. 56

Tutti gli organi collegiali e dirigenziali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto restano tali fino alla durata della nomina, con i diritti e doveri stabiliti nello Statuto abrogato, salvo diversa disposizione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 57

Il presente Statuto entra in vigore il **2 ottobre 2016**.

Art. 58

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.

Dato dalla Casa Arcivescovile di Rossano il 13 maggio 2016.

+ *Giuseppe Satriano*

✠ Giuseppe SATRIANO
Arcivescovo

Sac. Francesco Agripino
Sac. Francesco AGRIPPINO
Cancelliere Arcivescovile

